



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale
Circolare n. 72/2023

Roma, 19 settembre 2023
Prot. n. 01310

A tutte le

- **SOCIETÀ AFFILIATE**
- **ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI**

Loro indirizzi

OGGETTO: nuovo modello di Statuto tipo per Associazioni Sportive Dilettantistiche

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. n.36/2021 e s.m.i. - attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, si trasmette in allegato, a supporto delle società affiliate a questa federazione, nota esplicativa redatta dal consulente federale rag. Simone Marchi e un nuovo modello di "statuto tipo" quale utile strumento per l'adeguamento alle nuove disposizioni in materia.

Si precisa che il suddetto modello è stato predisposto per fornire un riferimento per la compilazione dello statuto societario, che dovrà essere comunque adattato alle peculiarità di ciascuna associazione.

Le modifiche statutarie, che dovranno obbligatoriamente essere adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro (200,00 €) se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle nuove disposizioni.

Per l'imposta di bollo si potrà godere dell'esenzione prevista dall'art. 27 bis della tabella B, allegata al DPR n. 642/1972 per le associazioni e società sportive dilettantistiche, e dall'art. 82 del codice del terzo settore per gli ETS.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Ivan Braido)

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Roma 20/09/2023

- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Comitati Regionali
- Società ed Associazioni Sportive

Loro sedi

RIFORMA DELLO SPORT – MODIFICA STATUTI ASD/SSD

Premessa

Entro il 31 dicembre 2023 la maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dovranno cambiare i relativi statuti a seguito dell'entrata in vigore a partire dal 1° luglio della riforma dello sport. Gli statuti dovranno prevedere espressamente che le attività sportive vengano **svolte in via principale o prevalente**.

Inoltre, dovranno prevedere **l'esercizio di attività secondarie**. Il mancato adeguamento farà perdere la qualifica di società sportive, con la conseguente decadenza da tutte le agevolazioni fiscali.

In caso di mancato adeguamento del proprio statuto, e in caso di accertamenti da parte degli organi di controllo del Dipartimento per lo Sport, si potrebbero avere sanzioni che arrivano fino alla revoca della qualifica di ente dilettantistico. Al momento dovrà essere quindi verificata la compatibilità di tutte le previsioni ivi contenute con le nuove norme, in particolare quelle relative all'oggetto sociale, alle attività strumentali e secondarie, al divieto di distribuzione degli utili e alle sue eventuali deroghe (solo per le Ssd).

Contenuti Obbligatorii degli Statuti

L'art. 7 del D.lgs. 36/2021, stabilisce espressamente che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale oltre all'indicazione della sede legale, devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

b-bis) la possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera b), che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

c) **l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;**

d) **l'assenza di fini di lucro** ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 36/2021;

e) **le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) **l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari**, nonché le **modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari**;

g) **le modalità di scioglimento dell'associazione;**

h) **l'obbligo di devoluzione** ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

In riferimento ai singoli elementi si rileva quanto segue:

lettera b) – attività sportive dilettantistiche e attività diverse

Le associazioni/società sportive dilettantistiche in conformità alle nuove norme sull'ordinamento sportivo hanno **l'obbligo di svolgere in via stabile o principale attività sportiva dilettantistica**. In analogia a quanto previsto per gli enti del Terzo settore, è data facoltà di svolgere **attività diverse a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiano carattere secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali. Le modalità di determinazione della secondarietà verranno stabilite con decreto ancora da emanare. Il correttivo recentemente approvato dal Consiglio dei ministri ha integrato l'articolo 9, D.Lgs. n. 36/2021, nella parte in cui prevede che il **mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di secondarietà e strumentalità** comporta la **cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**.

lettera d) – assenza di fini di lucro e destinazione utili di esercizio

L'assenza dello scopo di lucro è elemento necessariamente presente negli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata. L'articolo 90, Legge n. 289/2002, obbligava ad indicare nello statuto l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi non potessero, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L'articolo 9, D.Lgs. n. 36/2021, rivede il concetto appena esposto nel definire che le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali

utili ed avanzi di gestione **allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.**

È comunque ammesso, per gli enti che assumono le forme di società di capitali o cooperative, il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato. L'ultimo concetto riprende la possibilità, innovativa rispetto alle precedenti norme in vigore, di **destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali**, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- ad **aumento gratuito del capitale sociale** sottoscritto e versato dai soci, nel limite nelle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
- alla **distribuzione**, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di **dividendi ai soci**, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Se quindi la riforma permette destinazioni di utili ad evidente vantaggio dei soci, l'articolo 148 del TUIR, affinché si possa usufruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici, vieta di distribuire utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano **imposte** dalla legge. Tale norma potrebbe porsi in contrasto con le novità introdotte dall'articolo 8, D.Lgs. n. 36/2021.

Si consiglia pertanto massima cautela nell'inserimento nello statuto di dette clausole in quanto non è definitivamente chiarito se possano comportare la decadenza delle agevolazioni concesse dall'articolo 148 del TUIR.

Divieto di Cumulo di Cariche per Amministratori

Ulteriore elemento di novità nella riforma è costituito dai **limiti al ruolo degli amministratori**. L'articolo 90, Legge n. 289/2002, poneva il **divieto per gli stessi di ricoprire la medesima carica in altre società** o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il **D.Lgs. n. 36/2021** restringe ulteriormente tale condizione imponendo agli **amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche** di ricoprire **qualsiasi carica in altre società o**

associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Diritto di Voto minorenni

Sebbene non ci sia esplicita menzione nelle norme fiscali e nel decreto di riforma, il **diritto di voto ai minorenni è stato oggetto di diversi interventi giurisprudenziali** e sul tema si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Nota n. 1.8244/2021.

*L'articolo 148 del TUIR, al comma 8, indica le clausole che devono essere obbligatoriamente presenti nello statuto affinché si possa usufruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici, tra le quali si legge la disciplina uniforme del rapporto associativo e la previsione, per gli **associati o partecipanti maggiori d'età**, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.*

È da considerare però la possibilità che la compagine associativa sia costituita in prevalenza da soggetti minorenni e pertanto potrebbero sorgere profili di carenza di democraticità.

Proprio su questo tema è intervenuta la **Corte di Cassazione** nel 2017 che, nella sentenza n. 23228, riprendendo le dichiarazioni del legale rappresentante dell'associazione sportiva circa la disapplicazione delle norme statutarie di democraticità e di partecipazione degli associati alla vita associativa, **non considera corretto ravvisarne un'eccezione nella circostanza che si tratti di persone minori, posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale.**

Nel supportare questa tesi, il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, nella Nota Direttoriale 30 novembre 2021, n. 18244, sostiene che l'**esclusione dal diritto di partecipare alle deliberazioni comuni**, anche per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale, significherebbe **ledere immediatamente il loro "status" di socio.**

Si ritiene pertanto di dover valutare con attenzione la redazione dello statuto anche con riferimento alla partecipazione dei minori alle assemblee con attribuzione del diritto di voto, sebbene esercitato dai genitori.

Decommercializzazione dei corrispettivi ancora in vigore per enti sportivi

Da ultimo è necessario sottolineare, come già sopra citato, che la **riforma dello sport**, come quella del **Terzo settore**, non ha privato le associazioni e società sportive dilettantistiche della possibilità di utilizzare le forme agevolative in tema di corrispettivi specifici previste dall'articolo 148 del TUIR. Nello statuto è quindi necessario continuare ad inserire le clausole previste all'articolo 148, comma 8 del TUIR, di seguito riportate:

- a) **divieto di distribuire** anche in modo indiretto, **utili o avanzi di gestione** nonché **fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione**, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) **obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente**, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) **disciplina uniforme del rapporto associativo** e delle **modalità associative** volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) **obbligo di redigere** e di **approvare** annualmente un **rendiconto economico e finanziario** secondo le disposizioni statutarie;
- e) **eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, C.c, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, C.c. sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) **intrasmissibilità della quota o contributo associativo** ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Modalità di approvazione e stipula/registrazione

Per le predette modifiche si dovrà procedere come segue.

In primis sarà necessaria l'**approvazione mediante assemblea straordinaria**.

1. Per le **società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata**, le **cooperative** e le **associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica** dovranno rivolgersi ad un **notaio**;
2. Tutte le **associazioni non riconosciute** potranno adottare la **forma della scrittura privata autenticata o registrata presso l'Agenzia delle Entrate**.

Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle nuove disposizioni.

Per l'imposta di bollo si potrà godere dell'esenzione prevista dall'art. 27 bis della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972 per le associazioni e società sportive dilettantistiche e dall'art. 82 del codice del Terzo settore per gli ETS.

Simone Marchi

STATUTO

.....

ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA

Approvato dall'Assemblea degli Associati

Del

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA'

AFFILIAZIONE, DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

Articolo 2 - Scopo e Attività

Articolo 3 - Affiliazione

Articolo 4 - Durata

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 5 - Domanda di ammissione

Articolo 6 - Domicilio dei soci

Articolo 7 - Diritti e Doveri

Articolo 8 - Impegni

Articolo 9 - Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni

Articolo 10 - Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato

TITOLO III

LA STRUTTURA

Articolo 11 - Organi Sociali

Articolo 12 - L'Assemblea Generale degli Associati

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Articolo 14 - La Rappresentanza del Consiglio Direttivo

Articolo 15 - Obblighi di comunicazione

Articolo 16 - Il Presidente e il Vicepresidente

Articolo 17 - Segretario e Tesoriere

Articolo 18 - L'Organo di Revisione

Articolo 19 - I tesserati

Articolo 20 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 21 - Patrimonio

Articolo 22 - Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario

Articolo 23 - Utili e Avanzi di Gestione

Articolo 24 - Libri Sociali

Articolo 25 - Pubblicità e trasparenza

TITOLO V

LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 26 - Lavoratori e Volontari

TITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 27 - Modifiche Statutarie

Articolo 28 - Trasformazione – Terzo settore

Articolo 29 – Scioglimento

Articolo 30 – Liquidazione

Articolo 31 - Devoluzione del Patrimonio Residuo

Articolo 32 – Controversie

Articolo 33 - Regolamenti Interni

Articolo 34 - Norme di Rinvio

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', AFFILIAZIONE, DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel **D.Lgs. 36/2021 e ss. mod.**, è costituita un'associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di “**Associazione Sportiva Dilettantistica _____**” in breve A.S.D.....(d’ora in poi “*Associazione*”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “*associazione sportiva dilettantistica*”, anche in acronimo A.S.D.

L’associazione ha sede in(.....) via n° ed è retta dal presente statuto. L’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.

Articolo 2 - Scopo e Attività

1. L’Associazione, è un’associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell’accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
2. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
3. **L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.** Nello specifico l’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del **Tiro con l’Arco** e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai

regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine, come specificato al successivo art. 3, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.

4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, **l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.**
5. L'Associazione **potrà altresì** partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della **FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco)**, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Tiro con l'Arco compresa l'attività paralimpica.
6. **Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:**
 - attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del **Tiro con l'arco e di eventuali altre attività sportive;**
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - la gestione di centri benessere o fisioterapici;
 - la vendita di articoli sportivi;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi

e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

- Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
- Nonché, promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
- compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutarî.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Articolo 3 - Affiliazione

1. L'associazione procederà alla propria affiliazione alla **FITARCO** (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco). Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del **C.I.O.** (Comitato Olimpico Internazionale), del **C.O.N.I.** (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' **I.P.C. (International Paralympic Committee)**, del **C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico)** nonché a tutte le disposizioni statutarie della **FITARCO** (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco), e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
2. L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
3. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
4. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della **FITARCO**, è nominato dal Consiglio direttivo dell'associazione.
5. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4 - Durata

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 29 del presente statuto.

TITOLO II ASSOCIATI

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Sportiva e dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

6. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
7. La qualifica di associato, ben distinta da quella di “tesserato” che consegue all’atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell’associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell’associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
8. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
9. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l’associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - il diritto a partecipare alle attività associative;
 - il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
 - il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.8.
 4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
 5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
 6. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo 8 - Impegni

I Soci, con l'adesione all'associazione, si impegnano a:

- a) Visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'associazione;
- b) rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
- c) contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
- d) svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.
- e) rispettare le norme e direttive del **C.I.O.** (Comitato Olimpico Internazionale), del **C.O.N.I.** (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' **I.P.C. (International Paralympic Committee)**, del **C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico)** nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro

con l'Arco) e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione.

Articolo 9 - Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni

1. La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.
2. Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati.

Articolo 10 - Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato

1. La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni Associato può recedere *ad nutum* con efficacia immediata dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell'Associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli Associati che abbiano receduto non possono, richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.
2. Ciascun Associato è tenuto ad inviare tassativamente entro il mese di dicembre dell'anno precedente la quota annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria. L'invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione. I Soci morosi, perdono la qualifica di Socio al protrattarsi della morosità per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

TITOLO III

LA STRUTTURA

Articolo 11 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'assemblea generale degli associati;
 - b. il presidente;
 - c. il consiglio direttivo;
 - d. L'organo di revisione (collegio dei revisori dei conti o il revisore unico) qualora istituito.

Articolo 12 - L'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, è l'organo sovrano dell'Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
2. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché gli Associati minorenni tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.
3. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.
4. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare al massimo un altro associato.
5. L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.

La convocazione dovrà contenere:

- a. le materie all'ordine del giorno;

- b. il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
 - c. la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
 - d. le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
- 6. La convocazione verrà diramata mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o pec, e/o esposta presso la Sede Sociale almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
- 7. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.
- 8. L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
- Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.**
- 9. L'Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.
- 10. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli Associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.
- 11. L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.
- 12. Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall'Art. 7 del presente Statuto.
- 13. L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

- approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
- nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal Consiglio Direttivo;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;
- acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
- qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

14. L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

- modifiche statutarie;
- trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
- sui diritti reali immobiliari;
- sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservate dalla legge o dal presente Statuto.

15. Salvo quanto previsto dal presente Statuto all'art. 29, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la

- presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.
16. L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
 17. L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.
 18. Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori.
 19. L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese.
 20. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
 21. E' fatta a scrutinio segreto l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
 22. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea degli associati, ivi compreso il Presidente.
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, ed eventualmente il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

7. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui: assumere personale di concetto o d'ordine, valersi dell'opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure. Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- procede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati e all'esecuzione delle sue delibere;
- indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- delibera sull'ammissione degli Associati;
- delibera sulla decadenza e sull'esclusione degli Associati da ratificare in Assemblea Ordinaria;
- predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;

- delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- stabilisce il programma di attività dell'Associazione;
- istituisce o sopprime sedi secondarie, filiali, agenzie e depositi, succursali, uffici amministrativi e di rappresentanza, sia in Italia che all'estero;
- adotta provvedimenti disciplinari;
- istituisce commissioni tecniche e gruppi di studio;
- stabilisce e delega poteri di firma;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione delle operazioni di cui all'art. 12 del presente Statuto;
- stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
- nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- delega la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni;
- **Assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;**
- delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
- delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera il rimborso spese dei Consiglieri, e delle Commissioni di studio e lavoro;

- delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dilettantismo;
- controlla la gestione finanziaria dell'Associazione;
- provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021;
- apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
- stabilisce le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale artistico;
- compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci.

8. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, fissando, all'uopo, l'ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

9. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si renda necessario.

10. La convocazione è fatta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, e-mail e posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Associazione o in sua assenza del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica. Ove non sia nominato il Segretario ai sensi del successivo art.

17, il Consiglio ad inizio riunione designa un proprio membro quale Segretario della riunione.

12. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

13. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica.

14. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

15. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.

16. Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applica l'art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile.

17. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri.

18. I titolari degli organi associativi decadono:

- a. per dimissioni;
- b. per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

19. La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati.

20. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.

21. Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

22. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Articolo 14 - La Rappresentanza Legale

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Articolo 15 - Obblighi di comunicazione

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 16 - Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso. Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di "Vicepresidente incaricato".

Sono compiti del Presidente:

- Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- Firmare il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea;
- Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.
- Sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea degli Associati;
- Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
- Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;

In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.

In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione da convocarsi nel termine di trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

Articolo 17 - Segretario e Tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
5. Il tesoriere, ove istituito e nominato, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 18 - L'Organo di Revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 anni.
2. L'organo di revisione collegiale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
3. L'organo di revisione in particolare:
 - Verifica l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
 - Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
 - Si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
5. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

Articolo 19- I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
 - a) atleti;
 - b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
 - c) giudici/arbitri;

- d) dirigenti;
 - e) tecnici, istruttori;
 - f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 20 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FITARCO per il costante aggiornamento degli atti federali.

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 21 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti

comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, **entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all'attività istituzionale**, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.NI, del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Articolo 22 – Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione - da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo ove nominato - che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Il Bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 23 - Utili e Avanzi di Gestione

1. In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-*bis*, D.Lgs. 112/2017

Articolo 24 - Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli Associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 25 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

TITOLO V

LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 26 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 27 - Modifiche Statutarie

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione dell'Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto.
2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:
 - a. dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l'Assemblea Straordinaria degli Associati per esaminarle e deliberare in merito;
 - b. da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria degli Associati, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all'indizione stessa.
3. Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 28 - trasformazione – Terzo settore

- L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

- L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 29 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

Articolo 30 - Liquidazione

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall'Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

Articolo 31 - Devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini sportivi

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32 - Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FITARCO, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è ubicata la sede dell'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco.

Articolo 33 - Regolamenti Interni

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.

Articolo 34 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco a cui l'associazione sarà affiliata, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del.....

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione

..... (Presidente) _____

.....(Vice-Presidente _____

..... (Segretario) _____